

ACISPORT
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Letti gli atti trasmessi dal Collegio dei Commissari Sportivi a carico del licenziato Valerio Mironti (lic. n. 403181 – passaporto tecnico n. 11343) a seguito della partecipazione allo Slalom Città di SANTOPADRE;

Letta la decisione n. 2 con la quale il concorrente è stato escluso dalla gara per irregolarità tecnica della vettura, decisione notificata e non appellata;

Letta la memoria difensiva fatta pervenire dall'interessato dopo la notifica del provvedimento di fissazione della decisione ex artt. 20 e 21 RGS;

Ritenuto che la non conformità tecnica dell'autovettura così come accertato, già sanzionata dalla decisione del Collegio dei Commissari Sportivi, va inquadrata per gli effetti di cui all'art 128 RSN nella ipotesi della categoria C), perchè nella modificazioni della vettura senza le autorizzazioni del costruttore o della Fia con modifica strumentale della sicurezza del mezzo con scienza e conoscenza delle manomissioni relative all'alleggerimento del veicolo di circa 70 e con volontarietà perciò del fatto;

Ritenuto che la mancata impugnazione del provvedimento del Collegio ha reso definitiva la sanzione applicata dallo stesso Collegio, per cui come richiesto va applicata l'ulteriore sanzione della sospensione del passaporto ex art. 128 RSN;

Visti gli artt. 22 RGS, 127 e 128 RSN;

APPLICA

Al licenziato Valerio MIRONTI (lic. 403181) la sospensione del passaporto tecnico n. 11343 per 12 settimane, a far data dalla pubblicazione della presente decisione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti ex art. 22 RGS.

Ordina di portare a conoscenza della FIA la sanzione adottata e alla Procura Federale in sede per gli eventuali successivi provvedimenti.

Francavilla - Roma, 6 settembre 2021

Il Segretario

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Francesco Pantano

